

Alessandro Torroni

---

**NEI RAPPORTI TRA GENITORI  
E FIGLIO CONVIVENTE  
LE DONAZIONI NON  
SI PRESUMONO**

---

Estratto

## CASSAZIONE

---

Sez. II, 4 luglio 2023, n. 18814

Pres. Falaschi — Rel. Scarpa

**SUCCESSIONI - Successione legittima e necessaria - Riduzione - Delle donazioni - Donazioni - Somme erogate in più occasioni dal «de cuius» alla figlia convivente - Soggezione alla collazione ereditaria e all'azione di riduzione - Condizioni - Accertamento sulle ragioni delle elargizioni, se determinate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla convivenza e dal legame parentale - Necessità.**

*Per ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla «de cuius» durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità (1).*

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE. — 1. T.G. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1990/2017 della Corte d'appello di L'Aquila, pubblicata il 6 novembre 2017.

Resistono con controricorso GA. ed T.A..

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-*quater*, e 380 *bis*.1, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* ex art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

2. Il Tribunale di Teramo, acco-

gliendo la domanda di GA. ed T.A., con sentenza del 14 ottobre 2011 accertò la lesione della quota di legittima spettante agli attori in ordine all'eredità della madre G.L., per effetto delle donazioni fatte in vita dalla *de cuius* alla figlia T.G., con lei convivente dal febbraio 1981 sino alla morte della G., avvenuta il (*Omissis*). La convenuta T.G. fu perciò condannata a pagare ai fratelli la somma di Euro 24.343,64.

La Corte di L'Aquila ha poi respinto l'appello proposto da T.G. in data 22 marzo 2012, ritenendo attendibili le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in primo grado quanto alla ricostru-

**CASSAZIONE**

zione dei redditi pensionistici percepiti da G.L. dal 1981 al 2005 (Euro 258.729,59 + Euro 27.981,90, pari a circa Euro 1.000,00 mensili). Con tali redditi la *de cuius* avrebbe «partecipato alle spese della figlia con la quale conviveva per il vitto e le medicine». Ricostruite poi le condizioni di vita di G.L., la Corte di L'Aquila ha desunto dalla mancata risposta all'interrogatorio formale che la madre coadiuvasse la figlia G. nelle attività domestiche e le «donasse periodicamente denaro» ed ha condiviso la presunzione raggiunta dal Tribunale, secondo cui G.L. spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%. Questa percentuale di risparmio portava ad un capitale di Euro 114.659,40, soldi «che devono ritenersi incassati» da T.G., mentre a G.A. ed T.A. risultavano dati «solo Euro 1.136,22 ciascuno» (mancando prova di donazioni di maggior importo). Esclusa la riconducibilità della complessiva somma di Euro 114.659,40 a donazione remuneratoria o ad obbligazione naturale, la Corte d'appello ha considerato che la stessa avesse dato luogo ad un «complesso di donazioni lesive della quota di riserva».

3. È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale, sollevata dai controricorrenti, avendo riguardo anche alla denominazione di «delega» data all'atto. Il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso

riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. Unite n. 36057 del 2022).

4. Il primo motivo del ricorso di T.G. denuncia la violazione degli artt. 2729, 737, 751 e 769 e ss. c.c. La ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto donazione di denaro meritevole di collazione l'apporto che la defunta madre avrebbe conferito alla figlia convivente, ingiustamente considerando lesivo un importo ridotto e diluito nel tempo (24 anni) di 400 Euro mensili; e ciò attraverso l'utilizzazione di presunzioni relative alla buona salute della *de cuius*, alla sobrietà delle condizioni di vita della medesima, e quindi alle ridotte esigenze di vita che le avrebbero consentito di vivere con il 60% di quanto incassato, presumendo che il residuo 40% sia stato donato alla figlia convivente.

Il secondo motivo del ricorso di T.G. denuncia la violazione degli artt. 769 e ss., 737 e 2729 c.c., censurando la sentenza di secondo grado per avere ommesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla convivenza fra la *de cuius* e la ricorrente, tale da impedire ontologicamente la configurabilità di una donazione, atteso che gli apporti dei conviventi, lungi dal costituire donazioni, si concretano in conferimenti vicendevoli. Si ribadisce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità di donazioni e perciò applicabile l'obbligo di collazione.

5. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

5.1. In caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell'obbligo di

collazione tra i soggetti indicati dall'art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell'azione di riduzione verso il coerede donatario, rilevano le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal *de cuius*.

A norma dell'art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d'uso.

Il presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal «*de cuius*», direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo.

5.2. Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente (nella specie, si assume, fatte dalla madre, morta a 98 anni, in favore della figlia con lei unica convivente nel corso di ventiquattro anni), ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità, e cioè con la consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario, e non invece per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l'eccezione delineata per il coniuge dall'art. 738 c.c. (Cass. n. 2700 del 2019).

5.3. La Corte d'appello di L'Aquila ha considerato questi fatti noti, storicamente provati: 1) G.L. aveva percepito dal 1981 al 2005 redditi pari ad Euro 258.729,59 + Euro 27.981,90, pari a circa Euro 1.000,00 mensili; 2) con tali redditi la *de cuius* aveva partecipato alle spese della figlia convivente T.G.; 3) le condizioni di vita di G.L. erano state estremamente modeste; 4) la madre coadiuvava la figlia G. nelle attività domestiche e le donava perio-

dicamente denaro. Da questi fatti noti i giudici del merito sono risaliti a questi fatti ignoti: 1) G.L. spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti, risparmiando il residuo 40%, per un capitale di Euro 114.659,40; 2) l'importo di Euro 114.659,40 deve ritenersi «incassato» da T.G., avendo dato luogo ad un «complesso di donazioni lesive della quota di riserva».

5.4. In tal senso, mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della «gravità» e della «concordanza» di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass. Sez. Unite n. 8053 del 2014), riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma (pari a Euro 400,00 mensili) fatta da G.L. in favore di T.G., giacché la convivenza per ventiquattro anni fra l'anziana madre e la figlia rende altrettanto normale ipotizzare pure l'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale.

5.5. Inoltre, per ravvisare un «complesso di donazioni» quale base causale delle continuative elargizioni patrimoniali fatte dalla *de cuius* alla figlia, tratte presuntivamente dall'importo lordo dei redditi percepiti decurtato dell'importo forfetizzato stimato congruo per le esigenze di vita di G.L., i giudici del merito avrebbero dovuto altresì accertare l'esclusivo spirito di liberalità che avesse assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010; Cass. n. 809 del 2014).

6. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:

al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla

**CASSAZIONE**

*de cuius* durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

7. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione (*Omissis*).

### **(1) Nei rapporti tra genitore e figlio convivente le donazioni non si presumono**

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il fatto. — 3. Le sentenze di merito. — 4. La decisione di Cass. 18814/2023. — 5. Il collegamento della donazione con la successione del donante. — 6. Il contratto di donazione: elementi costitutivi. — 7. Le liberalità non donative. — 8. I contratti gratuiti. — 9. Il rapporto tra gratuità, liberalità e donazione. — 10. La forma vincolata della donazione. — 11. L'adempimento di obbligazioni naturali nell'ambito della convivenza. — 12. Conclusione.

138

1. *Premessa.* — La sentenza che si commenta è di estremo interesse perché tratta di una situazione molto comune nella prassi quotidiana: un figlio vive con i genitori anziani e spesso si occupa dei loro bisogni nella fase più critica della loro vita, in situazioni di fragilità esistenziale; altri figli vivono con le loro famiglie, non sempre assistono i genitori anziani ma contestano al fratello che ha convissuto con i genitori di avere lucrato, durante la convivenza, tutta una serie di vantaggi economici, quali il mancato pagamento delle utenze, il mancato pagamento dei canoni di locazione, il prelevamento di somme di denaro dal conto corrente dei genitori, ecc.

2. *Il fatto.* — Nel caso all'esame della Corte, madre e figlia hanno convissuto per 24 anni, dal 1981 al 2005; la madre collaborava con la figlia nelle attività domestiche e partecipava alle spese della figlia per il vitto e le medicine. La madre percepiva una pensione di circa mille euro al mese.

Alla morte della madre, altri due figli della stessa agivano in riduzione contro la sorella per ottenere la quota di legittima loro spettante, sul presupposto che la madre avesse effettuato una serie di donazioni in vita a favore della figlia convivente.

3. *Le sentenze di merito.* — Il tribunale di primo grado ha acquisito una consulenza tecnica che ha ricostruito i redditi pensionistici della *de cuius* nell'arco di 24 anni ed ha accertato che la *de cuius*, che conduceva un tenore di vita modesto, spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti mentre risparmiava il residuo 40%.

Sulla base della citata perizia, sia il tribunale sia la corte d'appello hanno ritenuto che la somma che la *de cuius* avrebbe dovuto «risparmiare», tenuto conto dei redditi e del suo tenore di vita, e che «mancava» dall'asse ereditario, fosse stata oggetto di un «complesso di donazioni lesive della quota di riserva».

In particolare, la sentenza della corte d'appello ha operato i seguenti sillogismi: 1) la madre aveva percepito nel corso dei 24 anni di convivenza una determinata somma a

titolo di pensione; 2) con tali redditi la madre aveva partecipato alle spese della figlia convivente; 3) le condizioni di vita della madre erano estremamente modeste; 4) la madre coadiuvava la figlia nelle attività domestiche e le donava periodicamente denaro. Da questi fatti noti i giudici di merito sono risaliti ai seguenti fatti ignoti: 1) la madre spendeva per il suo mantenimento e la cura della sua persona il 60% dei redditi percepiti e risparmiava il 40% per un capitale di euro ...; 2) l'importo di euro ... deve ritenersi «incassato» dalla figlia, avendo dato luogo ad un «complesso di donazioni lesive della quota di riserva».

4. *La decisione di Cass. 18814/2023.* — La decisione della Corte cassa la sentenza di appello ritenendo giustamente che «mancano nel ragionamento presuntivo adoperato nella sentenza impugnata i requisiti della «gravità» e della «concordanza» di cui all'art. 2729 c.c. [...] riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma». Aggiunge la Corte che «la convivenza per ventiquattro anni fra l'anziana madre e la figlia rende altrettanto normale ipotizzare pure l'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale». Conclude la Corte che per ravvisare un «complesso di donazioni», quale giustificazione causale delle continue elargizioni patrimoniali effettuate dalla *de cuius* alla figlia, è necessario accertare **l'esclusivo spirito di liberalità che abbia assistito ogni dazione di denaro dalla madre alla figlia convivente.**

5. *Il collegamento della donazione con la successione del donante.* — **La donazione quale atto di liberalità presenta uno stretto collegamento con la successione del donante** (1): il valore delle donazioni e delle liberalità indirette, effettuate in vita da *de cuius*, concorre a determinare il valore dell'asse ereditario, ai fini della determinazione della quota di legittima spettante ai legittimari (coniuge, figli o loro discendenti che succedono per rappresentazione; ascendenti in mancanza di figli).

L'istituto che «collega» le donazioni e le liberalità indirette alla successione del donante è **la riunione fittizia** dei beni di cui il *de cuius* abbia disposto a titolo di donazione o liberalità indiretta al *relictum* (art. 557 c.c.).

Istituto rilevante nel rapporto tra le donazioni e la successione del donante è **l'imputazione ex se**, che costituisce una condizione per potere esercitare l'azione di riduzione, e impone al legittimario, che intenda chiedere la riduzione di disposizioni che reputa lesive della sua quota di legittima, di imputare alla sua quota di legittima il valore delle donazioni e delle liberalità indirette ricevute in vita dal *de cuius*, salvo che sia stato espressamente dispensato (art. 564 c.c.).

Altro istituto rilevante che collega donazioni e liberalità indirette alla successione del donante è **la collazione** che è una operazione preliminare rispetto alla divisione ereditaria ed ha la funzione di ripristinare la parità di trattamento tra i più stretti congiunti del defunto (coniuge, figli e loro discendenti del donante), tramite il conferi-

(1) La collocazione del contratto di donazione nel libro secondo (Delle successioni), titolo V del codice civile (Delle donazioni) è spiegata nella Relazione al Progetto definitivo del terzo libro, intitolato «Delle successioni a causa di morte e delle donazioni», presentato nel 1936 al ministro Guardasigilli Arrigo Solmi dalla Commissione Reale presieduta da Mariano d'Amelio come segue «[...] Mi è sembrato opportuno mantenere la collocazione del progetto preliminare, che è quella del codice civile, tra le successioni e i contratti, in quanto la donazione ha in comune col testamento lo spirito di liberalità e la sua disciplina presenta sensibili deviazioni dalla normale regolamentazione dei rapporti contrattuali».

**CASSAZIONE**

mento nell'eredità del bene donato (collazione in natura) o del suo valore (collazione per imputazione), salvo dispensa del donante (artt. 737 ss. c.c.), sul presupposto che la donazione o la liberalità abbiano rappresentato un anticipo di eredità.

6. *Il contratto di donazione: elementi costitutivi* (2). — Secondo la definizione fornita dall'art. 769 c.c. «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione» (3).

Il legislatore del 1942 con la definizione della donazione contenuta nell'art. 769 c.c. ha dato delle indicazioni ben precise e di grande importanza per la sistemazione teorica dell'istituto (4): *i*) la donazione è un contratto; *ii*) è richiesto un requisito soggettivo in capo al donante: **lo spirito di liberalità**; *iii*) è richiesto un requisito oggettivo: **l'arricchimento del donatario**; *iv*) l'arricchimento del donatario si può realizzare con due diversi mezzi tecnici: **la disposizione a favore del donatario di un diritto del donante oppure l'assunzione di una obbligazione da parte del donante verso il donatario** (5).

Lo **spirito di liberalità** è qualificato come elemento essenziale del negozio di donazione che partecipa della funzione dell'atto (6).

«L'espressione liberalità, che racchiude in sé l'idea di libertà e spontaneità, ha giuridicamente un suo preciso significato: atto che importa l'impovertimento di chi lo compie e l'arricchimento del beneficiario» (7). Lo spirito di liberalità va ravvisato nella consapevolezza di donante e donatario di attribuire al secondo un vantaggio patrimoniale

(2) Per approfondimenti sulle origini storiche del contratto di donazione e sugli aspetti generali dell'istituto si consenta di rinviare a TORRONI, in *Successioni e donazioni* diretto da Iaccarino, seconda edizione, Utet, 2023, Capitolo XXXVII - Generalità, 2545 ss.

(3) Tale definizione è il prodotto finale del profondo dibattito suscitato dall'insoddisfazione espressa dalla dottrina per la definizione contenuta nell'art. 1050 del codice civile del 1865 e del conseguente travaglio che accompagnò il lavoro dei codificatori dal 1936 al 1939. Infatti, la definizione del codice precedente letteralmente comprendeva unicamente la donazione del diritto di proprietà del donante in favore del donatario mentre altre figure di donazione venivano ritenute ammissibili solamente all'esito di un continuo esercizio interpretativo, volto a dilatare l'ingiustificata ristrettezza della nozione desumibile dalla definizione normativa.

(4) Si è affermato che la definizione normativa contenuta nell'art. 769 c.c., nella sua versione più recente, è più corretta e completa nell'enucleare quello che, in definitiva, costituisce il contenuto in senso stretto del contratto di donazione (PERCHINUNNO, *Il contratto di donazione*, in *Successioni e donazioni*, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, Milano, 2010, 394).

(5) Secondo la definizione fornita da SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, 220 «Sono negozi di attribuzione quelli che tendono a procurare a un soggetto, partecipe o no al negozio, un vantaggio patrimoniale. Sono negozi di disposizione quelli che importano una diminuzione patrimoniale per il soggetto o uno dei soggetti del negozio, sia poi che alla disposizione corrisponda un'attribuzione per un altro soggetto, sia che alla stessa non corrisponda un'attribuzione, come nella disposizione abdicativa per rinuncia. Sono negozi di obbligazione quelli in cui all'attribuzione in favore di un soggetto corrisponde non una diminuzione patrimoniale, ma soltanto un dovere di comportamento a carico del soggetto o dell'altro soggetto del negozio».

(6) PICCININI, *Gli atti di liberalità*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, 156; BARBA, *Commento all'art. 769*, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, *Delle donazioni (artt. 769-909)*, Torino, 2014, 77.

(7) CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 765.

in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (8). Lo «spirito di liberalità» si ritiene coincida con *l'animus donandi*, cioè con la coscienza del disponente di procurare all'altra parte un vantaggio patrimoniale, in assenza di costrizione e con convincimento di disporre con spontaneità e libertà, non potendovi essere liberalità in presenza di una qualsiasi forma di coazione (9).

Per **disposizione di un diritto** a favore del donatario si può intendere un atto traslativo o costitutivo di un diritto dal patrimonio del donante a quello del donatario; ad esempio, il trasferimento di una somma di denaro o della proprietà di un bene immobile oppure la costituzione di un diritto reale limitato come un diritto di usufrutto oppure una servitù.

La definizione normativa contempla anche **la donazione obbligatoria** con cui il donante assume un'obbligazione verso il donatario (10). Secondo l'interpretazione prevalente, la donazione obbligatoria può avere ad oggetto una prestazione di dare mentre l'assunzione a titolo gratuito dell'obbligazione di fare o di non fare rientra, di regola, nel concetto di atti a titolo gratuito che non comportano impoverimento del donante ma una semplice *omissio adquirendi* (11).

7. *Le liberalità non donative.* — Quando l'arricchimento del patrimonio del donatario, per spirito di liberalità, è realizzato dal donante con **uno strumento diverso** dal trasferimento di un diritto dal suo patrimonio a quello del donatario oppure dall'assunzione di un'obbligazione nei confronti del donatario, la fattispecie non deve essere qualificata come donazione ma come **liberalità indiretta**, in quanto risulta da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., secondo la definizione contenuta nell'art. 809 c.c. (12). Nell'ultima norma citata è contenuta la disciplina applicabile alle liberalità indirette, le quali sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per

(8) Cass., sezioni unite, 15 marzo 2016, n. 5068, in *Corriere giur.*, 2016, 610, con nota di Carnevali; in *Notariato*, 2016, 242, con nota di Pirone; in *Nuova giur. comm.*, 2016, 1020, con nota di Ballerini; in *Giur.it.*, 2016, 1081, con nota di Cicero.

(9) BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2014, 464.

(10) Sul tema della donazione obbligatoria, cfr. BALBI, *La donazione*, in *Tratt. Grosso-Santoro-Passarelli*, Milano, 1964, 6; BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961, 387; BONILINI, *La donazione costitutiva di obbligazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, diretto da Bonilini, VI, Milano, 2009, 602; PELLEGRINI, *La donazione costitutiva di obbligazione*, Milano 2004, 51 ss.

(11) CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 784 s.; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger*, Milano, 2006, 290 ss.; la dottrina più recente ha proposto l'inquadramento anche delle obbligazioni di fare o di non fare nel perimetro della donazione, in presenza dell'arricchimento del donatario e dell'*animus donandi* (LENZI, *La donazione obbligatoria*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, 213 ss.; TASSINARI, *Ipotesi dubbie di liberalità non donative*, in *I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Liberalità non donative e attività notarile*, 2008, 23 ss.).

(12) Per un'analisi delle liberalità indirette, cfr. la monografia IACCARINO, *Liberalità indirette, Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, Ipsoa, 2011, 45 ss.; AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in *I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Liberalità non donative e attività notarile*, 2008, 10 ss.; TOTI, in Aa.Vv., *Le donazioni, Tecniche redazionali e Note di commento*, Quaderni di Notariato, Ipsoa, 2014, 32 ss.; MALTONI, *Le liberalità non donative realizzate attraverso atti costitutivi e modificativi di società*, in *I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Liberalità non donative e attività notarile*, 2008, 98 ss.



**CASSAZIONE**

causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari; inoltre, l'art. 737 c.c. sottopone a collazione non solo le donazioni dirette ma anche quelle indirette. Secondo l'interpretazione consolidata, le liberalità indirette **sono soggette alle norme materiali che disciplinano la donazione mentre è esclusa l'applicazione delle norme sulla forma della donazione** (13). Infatti, da una parte, la liberalità indiretta realizza lo stesso risultato giuridico ed economico della donazione (l'arricchimento del beneficiario e l'impovertimento del disponente) e, dall'altra, utilizza un mezzo tecnico diverso dalla donazione soggetto ad un diverso requisito di forma (14). Anche i semplici atti materiali possono costituire il mezzo attraverso cui arricchire il patrimonio altrui per spirito di liberalità, come ad esempio la costruzione realizzata consapevolmente su suolo altrui con materiali propri per arricchire il proprietario del suolo (15).

8. *I contratti gratuiti.* — La liberalità rientra nel più ampio *genus* della gratuità ma il rapporto tra gratuità e liberalità deve essere tenuto ben distinto. **Il contratto gratuito arreca un beneficio senza comportare impoverimento del donante** (16): si pensi al contratto di comodato gratuito, al deposito gratuito, al mandato gratuito, al mutuo gratuito o alla prestazione di lavoro gratuita; si tratta di fattispecie accomunate da un vantaggio per il beneficiario a cui non corrisponde un impoverimento patrimoniale bensì **un mancato guadagno** del comodante, del depositario, del mandatario, del mutuante e del lavoratore (17) oltre ad **una sottrazione di tempo a chi esegue la prestazione gratuita** non inquadrabile, normalmente, in una prospettiva economica (18). Altro argomento favorevole all'esclusione dei contratti gratuiti dall'orbita della donazione è la previsione espressa da parte del legislatore di figure negoziali gratuite come il comodato e il deposito oppure di varianti gratuite di contratti che si presumono onerosi come il mandato o il

142

(13) Per l'approfondimento di questo profilo, cfr. CHECCHINI, voce *liberalità (atto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990; CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. Rescigno*, VI, Torino, 1997, 601 ss.; Caredda, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, 245 ss.; CATAUDELLA, *Donazione e liberalità*, in *Studi in onore di Rescigno*, I, Milano, 1998, 183 ss.

(14) Mentre nella donazione contrattuale l'acquisto del donatario trova perfetta corrispondenza nel diritto di cui il donante ha disposto o nell'obbligazione assunta dallo stesso (cfr. art. 769 c.c.), nelle liberalità atipiche vi è una netta distinzione tra quanto è uscito dal patrimonio del donante e quanto è entrato nel patrimonio del donatario; l'arricchimento si realizza con uno strumento giuridico diverso dal contratto di donazione tipica che può essere: *a*) un negozio unilaterale (adempimento del terzo o rinuncia abdicativa), *b*) un contratto a cui il donatario è estraneo (contratto a favore di terzo, cointestazione di buoni postali), *c*) un contratto a prestazioni corrispettive (vendita a prezzo vile, contratto di mantenimento); *d*) la combinazione di più negozi (intestazione di beni a nome altrui con la somministrazione della somma necessaria all'acquisto).

(15) Per un interessante caso di liberalità indiretta non negoziale, realizzata mediante costruzione eseguita su suolo altrui per spirito di liberalità, Cass. 20 maggio 2014, n. 11035, in *Riv. not.*, 2015, 137 ss., con nota di TORRONI, *Liberalità indiretta non negoziale e collazione: l'accessione non impedisce la collazione del valore dell'immobile*.

(16) In giurisprudenza cfr. Cass. 15 febbraio 1983, n. 1166.

(17) È stato affermato che «è gratuito il negozio nel quale il vantaggio patrimoniale di una parte non viene compensato da un correlativo sacrificio; manca, cioè, il corrispettivo» (Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 765).

(18) CARNEVALI, *Le donazioni*, cit., 487; AMENTA, *Il contratto di donazione e i suoi effetti, obbligatori*, Napoli, 1990, 150.

mutuo (19). Peraltro, sarebbe arduo stabilire il valore della donazione avente ad oggetto un *facere*, ai fini della riunione fittizia, della imputazione *ex se* e della collazione (20). Gli atti gratuiti si caratterizzano, inoltre, per la scarsa incisività, a differenza di quelli liberali, sul patrimonio del disponente, consistendo i primi nell'uso di un bene sostanzialmente non consumabile o alterabile, o nell'episodico compimento di una prestazione senza compenso, oppure, ancora, nella concessione di garanzie senza corrispettivo (21). Secondo un recente orientamento dottrinale, anche gli atti gratuiti, sorretti da intento liberale, possono realizzare delle liberalità indirette, soggette alle norme materiali della donazione, quando esorbitano, per l'entità dell'oggetto, la durata del rapporto, la qualità dei soggetti, dai limiti della cortesia, dell'amicizia e della convivenza sociale (22).

9. *Il rapporto tra gratuità, liberalità e donazione.* — Si può, dunque, affermare che gratuità, liberalità e donazione hanno in comune l'attribuzione di un vantaggio al beneficiario senza che questo sia tenuto ad un corrispettivo ma differiscono per il mezzo tecnico utilizzato. Il rapporto tra negozio gratuito, liberalità e contratto di donazione è stato così delineato: «**il negozio gratuito è il genere, la liberalità è una specie del negozio gratuito, il contratto di donazione è la principale liberalità**» (23). Si può immaginare il rapporto tra questi tre istituti come tre cerchi concentrici, caratterizzati da una sempre maggiore specializzazione, nei quali il più esterno è la gratuità, al suo interno si trova la liberalità e al suo interno si trova la donazione.

10. *La forma vincolata della donazione.* — La donazione è un **contratto a forma vincolata** poiché deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782, comma 1, c.c.), salva l'eccezione della donazione di beni mobili di modico valore. È necessaria, inoltre, la presenza di due testimoni, ai sensi dell'art. 48, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile). È dubbio se sia necessaria la presenza dei testimoni nell'atto pubblico posteriore con cui il donatario accetta la proposta di donazione: la *ratio legis*, consistente nella garanzia della serietà e ponderatezza della manifestazione di volontà del donante, farebbe propendere per la non necessità della presenza dei testimoni nell'atto separato di accettazione (24) mentre la lettera della legge, che non distingue l'accettazione dalla proposta, sembrerebbe deporre per la necessaria presenza dei testimoni (25).

La forma vincolata, con la ritualità dell'atto pubblico dinanzi al notaio alla presenza di due testimoni, assolve almeno tre funzioni: *i*) ha una funzione dissuasiva al fine di

(19) CARNEVALI, *Le donazioni*, cit., 486.

(20) CARNEVALI, *Le donazioni*, cit., 486.

(21) CASULLI, voce *Donazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 969.

(22) LENZI, *La donazione obbligatoria*, cit., 216; TASSINARI, *Ipotesi dubbie di liberalità non donative*, cit., 26 ss.; Toti, *op. cit.*, 5 s.; in giurisprudenza cfr. App. Milano 17 dicembre 2004, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, 688 ss., con nota di LEONARDI, *L'uso gratuito dell'appartamento attribuito dal de cuius al figlio rientra nell'asse ereditario ai fini della determinazione della porzione disponibile*.

(23) TORRENTE, *La donazione*, cit., 12.

(24) TORRENTE, *La donazione*, cit., 535 s.; Cass. 6 marzo 1943, n. 511, in *Riv. not.*, 1947, 143.

(25) AVANZINI, *La forma delle donazioni*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, Padova, 1994, vol. II, 354 ss.; Di PAOLO, *La forma dell'accettazione della donazione*, in Bessone, *Casi e questioni di diritto privato*, Milano, 1995, 263; CASU, *Donazione con accettazione separata, procura a donare, e presenza dei testimoni*, quesito n. 498-2007/C, in *CNN Notizie* del 26 settembre 2007.

**CASSAZIONE**

evitare liberalità avventate e non ponderate da parte del donante (26); *ii*) dà garanzia al donatario della serietà del vincolo e della stabilità degli effetti dell'atto di donazione, stante il controllo del pubblico ufficiale sulla libera e seria manifestazione di volontà del donante (27); *iii*) consente di avere adeguata documentazione, anche grazie al sistema di deposito e conservazione senza limiti temporali degli atti notarili, degli effetti della donazione, consistenti nell'arricchimento del donatario e impoverimento del donante, che hanno importanti riflessi nella successione del donante.

In particolare, la forma vincolata consente una più agevole ricostruzione del patrimonio del *de cuius*, dopo l'apertura della successione, quando sarà necessario valutare anche le donazioni fatte in vita per effettuare la riunione fittizia del *donatum* al *relictum* (art. 557 c.c.), l'imputazione *ex se* da parte del donatario che intenda esercitare l'azione di riduzione (art. 564, comma 2, c.c.) e la collazione in sede di divisione ereditaria, ove ne ricorrano i presupposti (art. 737 c.c.).

Anche nella **donazione di beni mobili di modico valore** la forma vincolata — essendo richiesta, in alternativa all'atto pubblico, la *traditio* del bene, quale elemento per il perfezionamento del contratto — assolve la stessa funzione di limite, di remora all'autonomia della volontà del donante che, in linea generale, è attribuita alla forma solenne. La trasmissione del bene è indice probabile della serietà e della ponderatezza del volere in quanto l'effettivo sacrificio patrimoniale obbliga il donante a confrontarsi con i motivi soggettivi contrari alla donazione (28).

La prassi che si è andata diffondendo di utilizzare sempre più spesso le liberalità indirette, nelle quali l'arricchimento del donatario si realizza con uno strumento diverso dalla donazione (adempimento del terzo, contratto misto, contratto a favore di terzo, remissione di debito, polizze assicurative, *trust*, ecc.), e senza la documentazione notarile prescritta per la donazione, prassi che è stata favorita da una sempre più veloce circolazione della ricchezza e da una maggiore complessità delle famiglie, rispetto alla famiglia tradizionale (29), rende di certo più difficile il collegamento tra le liberalità e la successione del donante ed è una potenziale causa di conflitti familiari dopo l'apertura della successione del donante.

11. *L'adempimento di obbligazioni naturali nell'ambito della convivenza.* — Nell'ambito di un rapporto di convivenza risulta normale che una parte economicamente più avvantaggiata effettui delle erogazioni di denaro o di beni in favore dell'altra, senza uno spirito di liberalità, ma in adempimento di quello che viene avvertito come un dovere morale giustificato dalla convivenza. È frequente la situazione in cui il genitore anziano usufruisce dei servizi del figlio convivente, quali accompagnamento con l'auto nei luoghi di suo interesse, prenotazione di visite mediche, ritiro di farmaci, compagnia, ecc., e si sente in dovere di far fronte, avendone le possibilità economiche, alle spese della vita familiare nonché di erogare periodicamente modeste somme di denaro al figlio magari disoccupato.

Com'è noto, l'art. 2034 c.c. **esclude la possibilità di ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato in esecuzione di doveri morali o sociali** (salvo che la prestazione

(26) GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, I, Milano, 1954, 93 ss.; BALBI, *La donazione*, cit., 3 s.

(27) PICCININI, *Gli atti di liberalità*, cit., 150.

(28) TORRENTE, *La donazione*, cit., 183 ss.

(29) Cfr. PICCININI, *Gli atti di liberalità*, cit., 147.

sia stata eseguita da un incapace) e stabilisce espressamente che i doveri morali o sociali non producono alcun effetto giuridico, con la conseguenza che **quanto è stato prestato in esecuzione di doveri morali o sociali non è soggetto a vincoli di forma, a riunione fittizia, riduzione o collazione**. Così, ad esempio, non sono soggette a collazione le spese sostenute da un genitore per il mantenimento e l'educazione dei figli, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (art. 742, comma 1, c.c.). Si può affermare che la prestazione eseguita in adempimento di un dovere morale o sociale è sorretta dall'*animus solvendi* mentre la donazione si caratterizza per la necessaria presenza dell'*animus donandi* o spirito di liberalità (30).

Il tema della qualificazione delle erogazioni di prestazioni economiche nell'ambito della convivenza è stato trattato ampiamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei rapporti tra conviventi *more uxorio* ma i risultati raggiunti sono utilizzabili, con i dovuti adattamenti, anche alla convivenza tra genitore anziano e figlio.

È stato affermato che le prestazioni effettuate dai conviventi, nell'ambito della convivenza, non hanno la funzione di remunerare o retribuire il convivente ma di **riconoscere il valore del suo contributo al «funzionamento» del rapporto, secondo una logica più associativa che di scambio** (31). È necessario utilizzare, per la qualificazione delle prestazioni, un principio di proporzionalità, distinguendo quelle che costituiscono adempimento di obbligazioni naturali da quelle che si atteggiavano come vere e proprie donazioni (32).

Vanno tenute nettamente distinte dagli obblighi di contribuzione eventuali donazioni o liberalità che possono essere effettuate nell'ambito della convivenza e sono, di conseguenza, soggette alle normali regole della revocazione per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, della riunione fittizia, della riduzione e della collazione. Per distinguere tra contribuzione alla vita in comune, in esecuzione di un dovere morale e sociale, e liberalità, bisogna considerare **il carattere proporzionato e adeguato della prestazione in relazione alle circostanze del caso concreto** ed in particolare va considerato il sacrificio patrimoniale subito nell'ambito degli assetti socio-economici della specifica relazione, con particolare riguardo alle condizioni patrimoniali, reddituali e sociali del singolo contribuente (33). È la proporzionalità che funge da parametro per distinguere ciò che costituisce adempimento dei doveri morali e sociali e l'atto di liberalità (34).

(30) GALLO, *La causa della donazione*, in Bonilini (a cura di), *La donazione*, Torino, 2001, 493; BOSELLI, *Convivenza more uxorio, e presunzione di donazione*, in *Fam dir.*, 2022, 694.

(31) Cfr. SENIGAGLIA, *Convivenza more uxorio e contratto*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, 20671 che applica lo stesso principio alle contribuzioni tra coniugi in separazione dei beni; OPPO, *La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant'anni dopo)*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, 516.

(32) SENIGAGLIA, *Convivenza more uxorio e contratto*, cit.; MOROZZO DELLA ROCCA, *Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa*, Giuffrè, 1998, 30 ss.; FERRANDO, *Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento*, in *Contratti*, 2015, 723 s.

(33) Cass. 13 marzo 2003, n. 3713, in *Giust. civ. mass.*, 2003, 513 ha stabilito che «un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente *more uxorio* configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del *solvens*»; in senso conforme, Cass. 22 gennaio 2014, n. 1277; Cass. 15 maggio 2018, n. 11766; Cass., ordinanza, 15 febbraio 2019, n. 4659; Cass., ordinanza, 12 giugno 2020, n. 11303; App. Napoli 14 settembre 2022, n. 3762

(34) SENIGAGLIA, *Convivenza more uxorio e contratto*, cit.

**CASSAZIONE**

12. *Conclusioni.* — La sentenza che si commenta ha il pregio di fare chiarezza in una situazione giuridica complessa e frammentata, ricorrente nella prassi, in cui, nell'ambito di un lungo rapporto di convivenza tra genitore e figlio, risulta normale che il figlio benefici di qualche vantaggio economico derivante dalla convivenza, quali, ad esempio: l'utilizzo gratuito dell'alloggio, il mancato pagamento delle utenze, la fornitura del vitto da parte del genitore, a fronte di servizi di assistenza personale del figlio a favore dell'anziano genitore. Il merito della sentenza è stato quello di fornire all'interprete un criterio chiaro di indagine sulla corretta qualificazione delle elargizioni economiche del genitore a favore del figlio, criterio mutuato da una rigorosa applicazione dei principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni naturali e di contratto di donazione.

Come ha chiarito la sentenza, per qualificare correttamente le elargizioni patrimoniali effettuate dal genitore a favore del figlio durante la convivenza, è necessario valutare in che misura tali elargizioni possano essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale oppure **se la singola dazione di denaro sia posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità** (35). La prova della sussistenza dello spirito di liberalità, riferito a singole dazioni di denaro, deve essere fornita da chi agisca per la riduzione delle asserite donazioni. È stato ulteriormente precisato in giurisprudenza che l'*animus donandi* non può trovare giustificazione nella mera convivenza ma deve essere provato, anche mediante presunzioni, purché si tratti di presunzioni serie, fondate su un rigoroso esame di tutte le circostanze del caso concreto (36).

ALESSANDRO TORRONI

---

(35) Cass. 16 gennaio 2014, n. 809, in *Nuova giur. civ.*, 2014, 10594 con riferimento alla cointestazione di un conto corrente, che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, ha stabilito che, affinché le somme depositate nel tempo da un correntista su un conto cointestato, acceso senza provvista, integrino l'oggetto di una donazione indiretta in favore dell'altro cointestario, è necessario che lo spirito di liberalità assista ogni versamento.

(36) Cass., ordinanza, 14 luglio 2021, n. 20062.